



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

XVII legislatura

# RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

FEBBRAIO 2017



FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS



## *INDICE*

NOTA INTRODUTTIVA .....	5
PARTE PRIMA.....	6
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate .....</b>	<b>6</b>
<b>Seconda Sezione - Nuove relazioni.....</b>	<b>13</b>
PARTE SECONDA – TABELLE .....	20
<b>Prima Sezione - Relazioni annunciate .....</b>	<b>20</b>
<b>Seconda Sezione - Nuove relazioni.....</b>	<b>31</b>



## Nota introduttiva

Con il presente *Focus*, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* intende dar conto delle relazioni annunciate nel **febbraio 2017**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

## PARTE PRIMA

### Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di **febbraio** 2017 si segnala:

#### *In breve*

1. La **prima relazione**, [Atto n. 926](#), trasmessa dal **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** *sull'attività svolta dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)*<sup>1</sup> *nell'anno 2015, sul bilancio consuntivo e sul bilancio di previsione*, elenca i più significativi processi realizzati dall'INVALSI nel 2015 (la prosecuzione delle rilevazioni nazionali, la partecipazione alle ricerche internazionali PISA-OCSE, IEA, la realizzazione del primo Rapporto di Autovalutazione per le scuole) che viene definito anno proficuo, anche per la stabilità della struttura dirigenziale. Circa i finanziamenti destinati all'Istituto si segnala che ove non hanno carattere strutturale non consentono di adeguare permanentemente la consistenza del personale alle necessità dell'INVALSI. La relazione osserva che i risultati previsti<sup>2</sup> sono stati complessivamente raggiunti - le tabelle raffrontano i singoli obiettivi con il livello di raggiungimento conseguito nel 2015 - ed è stato predisposto del Piano triennale di attività 2016-2018.

Il quinto comma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività

---

<sup>1</sup> L'INVALSI, istituito come Centro europeo dell'educazione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, è stato trasformato con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59. L'INVALSI è stato da ultimo riordinato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ed inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2016.

<sup>2</sup> Individuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e dell'articolo 51 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. La relazione ricorda che l'INVALSI, pur nella sua autonomia amministrativa, svolge attività istituzionale, prevista dalla legge e realizzata sulla base delle priorità strategiche e degli obiettivi generali delle politiche educative nazionali definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprie direttive. Ai compiti istituzionali iniziali dell'INVALSI, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”), si sono aggiunti i compiti connessi con il ruolo di soggetto coordinatore del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

La relazione osserva, come accennato, che i risultati previsti sono stati complessivamente raggiunti nonostante le limitate risorse e che nel periodo considerato l'Istituto, oltre a conseguire gli obiettivi strategici, ha anche prodotto risultati in continuità con la precedente *governance*, realizzando altresì la predisposizione del Piano triennale di attività (PTA) per il periodo 2016-2018, approvato il 25 ottobre 2015. In apposite tabelle gli obiettivi istituzionali, strategici ed operativi sono posti a raffronto con il livello di raggiungimento conseguito nel 2015 per ciascuno di essi.

In merito al bilancio di previsione 2016 l'INVALSI ha strutturato le sue attività in due missioni (Attività istituzionali relative al Sistema nazionale di valutazione; Attività di ricerca, innovazione e sviluppo); si indicano quindi le fonti di finanziamento e le spese previste per le attività istituzionali, comprese le spese di funzionamento dell'istituto. La relazione fornisce una tabella che descrive la dotazione organica rimodulata, indicando, per categoria, le unità di personale e le vacanze di organico.

*In breve*

2. Il **primo rapporto [Doc. CCLI, n. 1](#)**<sup>3</sup>, trasmesso dal **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, sugli *effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun*, con dati relativi al 2016, espone le procedure per il rilascio della VIA per le attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in mare, illustra le tecniche *airgun* utilizzate per le indagini geofisiche, dà conto delle attività svoltesi nei mari italiani e dell'andamento dei contenziosi relativi ai provvedimenti di VIA. Il rapporto, esaminati gli effetti di tale tecnica sui pesci, sugli invertebrati, sui rettili marini e sui mammiferi marini ed illustra le misure usate in ambito internazionale per ridurre l'impatto, delinea future strategie per mitigare le conseguenze per l'ecosistema.

L'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145<sup>4</sup>, prevede, la trasmissione annuale del rapporto, alle Commissioni parlamentari competenti, anche avvalendosi dell'ISPRA.

Il documento approfondisce le procedure previste per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale (VIA) per le attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in mare, illustra le “Linee guida per la tutela dei mammiferi marini”, espone le tecniche utilizzate per le indagini geofisiche ricomprese nell'ambito delle tecniche *airgun*, rappresentando - anche mediante grafici, tabelle e schemi tecnici - le caratteristiche delle apparecchiature e descrivendo le caratteristiche di alcune “navi sismiche” operanti nei mari italiani.

---

<sup>3</sup>Il rapporto è stato predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il coordinamento della Direzione protezione della natura e del mare, con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il contributo della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA) per gli aspetti di competenza inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA). Il documento precisa che l'utilizzo delle sorgenti di tipo *air gun* non è limitato alla sola esplorazione finalizzata alla ricerca di idrocarburi nei fondali marini da parte del settore petrolifero ma è comunemente applicato anche per scopi di ricerca scientifica. Per tale ragione è stata effettuata una ricognizione dei dati ufficiali e delle principali informazioni tecnico-scientifiche rese disponibili sia per le attività di prospezione e ricerca idrocarburi sottoposte a VIA nazionale sia per scopi scientifici. Sono stati inoltre richiesti dati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle Capitanerie di porto e ai principali enti pubblici di ricerca, quali: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), il Centro interdisciplinare di bioacustica e ricerche ambientali (CIBRA), il Consorzio interuniversitario per la ricerca sul mare (CoNISMa), oltre che allo stesso ISPRA.

<sup>4</sup>Il decreto legislativo prevede, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, i requisiti minimi volti a prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.



Il documento dà conto delle attività svoltesi nei mari italiani nel periodo di riferimento e di quelle per le quali sono in corso le procedure autorizzatorie, relative in particolare alla ricerca di idrocarburi. Al riguardo, il documento espone gli esiti della ricognizione circa lo stato delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo 2015-2016 e dà conto dell'andamento dei contenziosi relativi ai provvedimenti di VIA assunti in ambito nazionale.

Il rapporto esamina le ricadute delle tecniche *airgun* sull'ambiente marino - in primo luogo gli effetti, fisiologici e comportamentali, sui pesci e sulla pesca commerciale. Sono inoltre descritte le conseguenze osservabili sugli invertebrati, sui rettili marini e infine sui mammiferi marini ed illustrate le misure e le migliori pratiche in uso in ambito internazionale volte a mitigare l'impatto delle tecniche *airgun* sull'ecosistema e sugli organismi marini. Sono quindi delineati possibili sviluppi futuri per promuovere, in un quadro di cooperazione internazionale, nuove e più efficaci strategie di mitigazione delle conseguenze a carico dell'ecosistema.

Il rapporto contiene riferimenti bibliografici e documentazione di corredo, che comprende l'elenco delle procedure VIA, lo schema di quadro prescrittivo contenuto nei provvedimenti VIA relativi ai progetti di prospezione e ricerca di idrocarburi in mare che prevedono l'utilizzo dell'*airgun*, nonché le linee guida per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei dell'area Accobams e la sintesi delle linee guida del *Joint nature conservation committee*.

*In breve*

3. **Il primo Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi** con dati relativi al 2015 ([Doc. CCLII, n. 1](#)), trasmesso da parte del **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare illustra incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati e esenzioni da tributi finalizzati alla tutela dell'ambiente**. Il Catalogo definisce i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e ambientalmente favorevoli (SAF), ricostruisce il quadro internazionale, comunitario e nazionale di riferimento e illustra, fra le altre, le iniziative OCSE, IEA e del G20. Riferisce il dibattito scientifico internazionale in materia e le esperienze svoltesi in Italia e dà conto delle raccomandazioni rivolte all'Italia in ambito internazionale nonché delle posizioni e delle proposte avanzate dal mondo industriale, dall'associazionismo e da quello dell'università e della ricerca. Il documento è corredato di appendici con una dettagliata ricognizione dei sussidi e dei metodi di stima.

Il comma 1 dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a sostegno dell'attuazione degli impegni comunitari<sup>5</sup>, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i

<sup>5</sup>Si tratta degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva” [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012.

finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. Il comma 2 dell'articolo 68 prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti di tale aggiornamento.

Il Catalogo, che è preceduto da una introduzione e da una premessa, reca una sintesi iniziale e illustra, nel paragrafo 1, la definizione di sussidio; dà conto dei criteri che sono stati applicati per individuare rispettivamente i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) e quelli ambientalmente favorevoli (SAF). Nel paragrafo 2, ricostruito il quadro internazionale, comunitario e nazionale di riferimento, sono illustrate in particolare le iniziative svoltesi nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) e del G20. Sono altresì esaminate, rispettivamente, le politiche relative ai sussidi alle fonti fossili in Cina e negli Stati Uniti, le attività svoltesi in ambito G7 e nel quadro del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del *The Economics of Ecosystems and Biodiversity* (TEEB), del Fondo Monetario Internazionale (FMI), della Banca Mondiale (WB), nonché dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Sono inoltre illustrati gli sviluppi registratisi nell'ambito dell'*International Civil Aviation Organization* (ICAO) e dell'*International Maritime Organization* (IMO), e sono approfondite le tematiche relative al trasporto aereo e marittimo. Il documento descrive quindi le attività svolte nell'ambito della materia dei sussidi ambientali dalla Commissione Europea, dall'*Institute for European Environmental Policy* (IEEP), dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), nonché da Eunomia. Sono quindi esaminate alcune esperienze nazionali in materia di sussidi ambientali.

Il catalogo fornisce notizie in merito al dibattito scientifico svoltosi in materia di sussidi nell'ambito di alcuni *Think Tank* di rilievo internazionale e ripercorre le esperienze svoltesi in Italia, illustrando gli sviluppi intervenuti nell'ultimo quarantennio.

Il documento tratta inoltre le raccomandazioni rivolte all'Italia in ambito internazionale, dando conto dell'*Analisi del potenziale di riforma* EEA (2011), delle Raccomandazioni OCSE (2013) e di quelle assunte nell'ambito dei Semestri europei tra il 2011 e il 2016, nonché delle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale della *Green*

*Economy*. Si riferisce inoltre circa le posizioni e le proposte avanzate dal mondo industriale (in particolare Confindustria), dell'associazionismo e da quello dell'università e della ricerca in merito alla tematica dei sussidi.

Il paragrafo 4 tratta la materia dei sussidi nel settore dell'agricoltura, dell'energia, dei trasporti, nonché, in via residuale, i restanti settori di attività. Sono oggetto di specifico approfondimento i regimi agevolati dell'IVA. Il Catalogo, ricapitolate le principali raccomandazioni in materia messe a punto in ambito internazionale, evidenzia quindi i sussidi non compresi nel documento, che non considera in particolare i fondi strutturali utilizzati nei Programmi Operativi Nazionali (PON) e nei Programmi Operativi Regionali (POR), i sussidi diretti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ivi inclusi quelli erogati attraverso le Regioni, nonché i sussidi diretti autonomamente da esse erogati.

## Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di **febbraio** 2017 si segnala:

### *In breve*

Tre nuove relazioni sono state introdotte dal decreto-legge n. 237 del 2016, in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio: sulla concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione da parte di banche aventi sede in Italia; sulle istanze presentate e gli interventi dello Stato di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane e sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Quattro nuove relazione sono state introdotte dal decreto-legge n. 243 del 2016, in materia di coesione sociale e territoriale: sulla destinazione delle risorse del piano di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola; sull'ammodernamento delle apparecchiature medico-diagnostiche delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei medesimi comuni; sugli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e sull'assegnazione differenziale di risorse aggiuntive per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tre nuove previsioni di relazione sono contenute in leggi di ratifica per riferire in merito alle cause degli eventuali scostamenti finanziari e all'adozione delle misure di copertura adottate.

Le relazioni introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

1. la relazione trimestrale prevista all'articolo 9, comma 1, che è presentata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**, sulla base degli elementi forniti dalla Banca

d'Italia, alla Commissione europea e alle Camere, *riguarda il funzionamento del sistema, previsto nel Capo I del provvedimento, che regola la concessione della garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, sulle passività di nuova emissione da parte di banche aventi sede legale in Italia.* La relazione deve fornire informazioni circa ciascuna emissione di strumenti garantiti, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie;

2. la relazione quadrimestrale introdotta dall'articolo 23-bis, comma 1, che è trasmessa dal **Ministro dell'economia e delle finanze** alle Camere, *riguarda le istanze presentate e gli interventi effettuati, ai sensi del Capo II del decreto legge. Si tratta degli interventi dello Stato di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane che ne facciano richiesta.* Gli istituti interessati devono predisporre uno specifico programma che indichi l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che la banca emittente intende intraprendere e il termine per la realizzazione del suddetto programma, che viene quindi sottoposto alla valutazione dell'Autorità competente (a seconda dei casi Banca Centrale Europea o Banca d'Italia);

3. la relazione prevista dall'articolo 24-bis, comma 5, che **il Governo** trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, *riguarda lo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.* Si prevede infatti che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il programma<sup>6</sup> per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". Per l'attuazione della Strategia nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 237, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle

---

<sup>6</sup>Il comma 4 stabilisce che lo schema del programma di cui al comma 3 sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.

attività di educazione finanziaria<sup>7</sup>, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

Le relazioni introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18:

4. la relazione prevista dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1, ove si prevede che il **Ministro vigilante** invii alle Camere per la trasmissione alle Commissioni competenti il rendiconto semestrale dei Commissari, *sulla destinazione delle risorse del piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola*. Infatti l'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016, alla lettera *b*) del comma 1 prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia integrato con il citato piano di sostegno per le famiglie disagiate che ha carattere sperimentale, durata di tre anni ed è approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento;

5. il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la **regione Puglia** presenti al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione *sulle attività svolte per la realizzazione di un progetto per la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola*, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati

---

<sup>7</sup>Il Comitato, che ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, è composto da undici membri ed è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

nell'anno precedente. La relazione deve essere inviata dal **Ministro della salute** alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Infatti la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, siano trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione del progetto citato;

6. la relazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 - che il Commissario straordinario del Governo è tenuto a presentare annualmente **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, che provvede a sua volta ad inviarla alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia - *sullo stato di attuazione degli interventi in materia di realizzazione e di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e sulle criticità eventualmente riscontrate*. Si tratta degli interventi necessari a seguito delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034, sfociate rispettivamente nelle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). In proposito il comma 1 dell'articolo 2 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 243 del 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sia nominato un unico Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il comma 2 dell'articolo 2 precisa quindi che al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi volti a garantire l'ottemperanza nel minor tempo possibile delle sopra ricordate sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge<sup>8</sup>;

---

<sup>8</sup>La norma precisa che i compiti del Commissario includono la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



7. la relazione, prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis che il **Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno** è tenuto a presentare annualmente alle Camere, in merito all'assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie. Si ricorda che l'articolo 7-bis prevede che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno curi l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori citati, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Si stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definite le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, del suddetto obiettivo, anche in termini di spesa erogata.

Si segnala, infine che l'articolo 1 del decreto-legge n. 243, modificando l'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, con cui sono state adottate misure volte ad accelerare la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, attualmente in amministrazione straordinaria, interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria stessa, disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del

personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. Il nuovo comma 8.4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 191 del 2015 stabilisce l'obbligo per i Commissari straordinari di specificare, nella relazione prevista dal comma 10-bis dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge, *i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, nonché lo stato di attuazione degli interventi stessi*<sup>9</sup>.

Si segnalano infine le previsioni di nuove relazione contenute in leggi di ratifica, ove si stabilisce che il Ministro competente provveda, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al monitoraggio degli oneri e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente. Quindi nelle seguenti disposizioni si prevede che il **Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere** con apposita relazione *in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di copertura adottate*:

8. articolo 3, comma 3, della legge 25 gennaio 2017, n. 10, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012”;

9. articolo 3, comma 3, della legge 25 gennaio 2017, n. 11, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013”;

---

<sup>9</sup> Si ricorda che il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (3 febbraio 2016) della legge 1° febbraio 2016, n. 13, di conversione del medesimo decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviino alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo: la relazione in ottemperanza del comma 10-bis (*Doc. XXVII, n. 26*) è stata inviata alle Camere dai commissari straordinari di ILVA Spa nel mese di luglio 2016.

10. articolo 3, comma 3, della legge 25 gennaio 2017, n. 12 recante “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012”.

## PARTE SECONDA – TABELLE

## Prima Sezione - Relazioni annunciate

## A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI  
DIPARTIMENTI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#">Atto n. 936</a>	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1 <sup>10</sup>	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), sull'inconveniente grave occorso agli aeromobili A321 marche VQ-BOI e coppia di AMX nominativo radio Guizzo 05, località CTR di Treviso, in data 19 agosto 2015	07/02/2017 07/02/2017 n. 756	8 <sup>a</sup>	Eventuale
<a href="#">Atto n. 950</a>	D.LGS. 66/1999 art. 12 co. 1	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa all'incidente occorso all'aeromobile AW 139 marche di identificazione I-COLK, in località Sassofortino (GR), in data 26 agosto 2015 <sup>11</sup>	17/02/2017 21/02/2017 n. 765	8 <sup>a</sup>	Eventuale

<sup>10</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

<sup>11</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#"><u>Doc. CCLII, n. 1</u></a> <b>PRIMA RELAZIONE</b>	L. 221/2015 art. 68 co. 2 <sup>12</sup>	Relazione sugli esiti dell'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli ( <i>anno 2015</i> )	08/02/2017 21/02/2017 n. 765	13 <sup>a</sup>	Annuale entro il 31 luglio di ogni anno
<a href="#"><u>Doc. CCLI, n. 1</u></a> <b>PRIMO RAPPORTO</b>	D.LGS. 145/2015 art. 25 co. 3	Rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell' <i>airgun</i> ( <i>anno 2016</i> )	02/02/2017 21/02/2017 n. 765	10 <sup>a</sup> 13 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>12</sup> La legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13. L'articolo 68, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il Catalogo sia aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento.

## MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#">Doc. CCXX, n. 6</a>	D.L. 91/2013 art. 1 co. 1, lett. f-bis) <sup>13</sup>	Stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma (aggiornata al 31 dicembre 2016)	27/01/2017 01/02/2017 n. 753	7 <sup>a</sup>	Semestrale
<a href="#">Atto n. 953</a>	L. 444/1998 art. 1 co. 4	Relazione sugli immobili adibiti a teatro (anno 2016) <sup>14</sup>	15/02/2017 21/02/2017 n. 766	7 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>13</sup> L'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevede che il "direttore generale di progetto" (Il direttore generale di progetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (entro l'8 dicembre 2013), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti), fermi restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, informi con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31 gennaio 2019. Dal 1° gennaio 2018, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiranno nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'.

<sup>14</sup> Relazione sugli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi della legge n. 444 del 1998, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#">Atto n. 937</a>	L. 196/2009 art. 18 co. 3	Elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2016 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2017 a copertura dei relativi provvedimenti legislativi	03/02/2017 08/02/2017 n. 758	5 <sup>a</sup>	Annuale 25 gennaio

## MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#">Atto n. 927</a>	L. 278/2005 art. 1 co. 3 <sup>15</sup>	Impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 278 del 2005 (anno 2016)	25/01/2017 01/02/2017 n. 753	1 <sup>a</sup>	Annuale
<a href="#">Doc. XCI, n. 8</a>	D.L. 8/1991 art. 16 co. 1 <sup>16</sup>	Programmi di protezione, loro efficacia e modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia (secondo semestre 2015, primo semestre 2016)	20/02/2017 23/02/2017 n. 769	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup>	Semestrale

<sup>15</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e trasmessa dal Governo.

<sup>16</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#">Doc. CXCIIL, n. 4</a>	L. 152/2001 art. 19 co. 1	Costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi <i>(anno 2015)</i>	09/02/2017 14/02/2017 n. 760	5 <sup>a</sup> 11 <sup>a</sup>	Annuale



## MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#">Procedura d'infrazione n. 163/1</a>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 <sup>17</sup>	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/0129, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - relativa al mancato recepimento della direttiva 2015/2203 UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. <sup>18</sup>	07/02/2017 15/02/2017 n. 763	9 <sup>a</sup> 12 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup>	Eventuale

<sup>17</sup> La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea.

<sup>18</sup> Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#"><u>Doc. CCXIII, n. 3</u></a>	D.L. 179/2012 art. 32 co. 7 <sup>19</sup>	Stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. <i>(Dati aggiornati al 30 giugno 2016)</i>	16/02/2017 21/02/2017 n. 766	10 <sup>a</sup>	Annuale La prima relazione deve essere presentata entro il 1 marzo 2014. 1 settembre

<sup>19</sup> Il comma 7 dell'articolo 32 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e di valutazione previsto al comma 2 dell'articolo 32, presenta alle Camere, entro il 1° settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella Sezione IX del medesimo decreto-legge, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative prima della citata modifica si prevedeva come termine per la presentazione il 1° marzo di ogni anno, mentre l'ultimo periodo del comma 7 disponeva che la prima relazione successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 fosse presentata entro il 1° marzo 2014.

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<a href="#">Atto n. 926</a> <b>PRIMA RELAZIONE</b>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto <sup>20</sup>	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) (anno 2015)	24/01/2017 01/02/2017 n. 753	7 <sup>a</sup>	Annuale 31 luglio

<sup>20</sup> L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

L'INVALSI, istituito come Centro europeo dell'educazione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, è stato trasformato con il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59. L'INVALSI è stato da ultimo riordinato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ed inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2016.

**B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE****REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -  
GARANTE DEL CONTRIBUENTE<sup>21</sup>**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Puglia	<a href="#">Atto n. 928</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2016)	24/01/2017 01/02/2017 n. 753	6 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>21</sup> Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Emilia Romagna</b>	<a href="#">Atto n. 940</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2016)	02/02/2017 09/02/2017 n. 759	6 <sup>a</sup>	Annuale
<b>Piemonte</b>	<a href="#">Atto n. 942</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2016)	01/02/2017 14/02/2017 n. 760	6 <sup>a</sup>	Annuale
<b>Veneto</b>	<a href="#">Atto n. 948</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2016)	16/02/2017 21/02/2017 n. 765	6 <sup>a</sup>	Annuale

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Sicilia	<a href="#">Atto n. 956</a>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2016)	01/02/2017 23/02/2017 n. 769	6 <sup>a</sup>	Annuale

## Seconda Sezione - Nuove relazioni

## Nuove relazioni

## A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>	L. 10 /2017 art. 3, co. 3 <sup>22</sup>	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale
<b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>	L. 11/2017 art. 3, co. 3 <sup>23</sup>	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale
<b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>	L. 12 /2017 art. 3, co. 3 <sup>24</sup>	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale

<sup>22</sup> La legge 25 gennaio 2017, n. 10, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 10: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

<sup>23</sup> La legge 25 gennaio 2017, n. 11, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 11: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

<sup>24</sup> La legge 25 gennaio 2017, n. 12, Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n.12: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia</b>	D.L. 237 /2016 convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2017 art. 9, co. 1 <sup>25</sup>	Relazione sul funzionamento della garanzia di cui al Capo I del decreto-legge n. 237 del 2016, dello stato sulle passività di nuova emissione di aventi sede legale in Italia.	Trimestrale
<b>Ministro dell'economia e delle finanze</b>	D.L. 237 /2016 convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2017 art. 23-bis, co. 1 <sup>26</sup>	Relazione relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, ai sensi del Capo II del decreto-legge n. 237 del 2016 in materia di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito. <sup>27</sup>	4

<sup>25</sup> Si ricorda che il Capo I del provvedimento disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità. L'articolo 9 prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime. Nella relazione devono essere fornite informazioni su: ciascuna emissione di strumenti garantiti; l'ammontare della commissione applicata per ciascuna emissione; le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

<sup>26</sup> L'articolo 23-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, prevede, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del Capo II, del suddetto decreto-legge, in materia di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito, nella quale siano indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa. Il comma 2 precisa che nella relazione devono essere fornite, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'uno per cento del patrimonio netto.

<sup>27</sup> Il Capo II del decreto-legge (articoli 13-23-bis) autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso e condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo Unico di Risoluzione.

Le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale.

La richiesta di ricapitalizzazione precauzionale deve essere preceduta dalla sottoposizione, all'autorità competente, di un programma di rafforzamento patrimoniale. Ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato.



ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Governo</b>	D.L. 237 /2016 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2017</i> art. 24-bis, co. 5 <sup>28</sup>	Relazione sull'attuazione della "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale".	Annuale Entro il 31 luglio
<b>Ministro vigilante</b>	D.L. 243/2016 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2017</i> art. 1, co. 2, lett. a) <sup>29</sup>	Relazione sulla predisposizione e realizzazione del Piano di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola di cui al comma 8.5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016.	Semestrale

<sup>28</sup> Il comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 affida al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il compito di adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; il comma 3 detta anche i principi ispiratori ai quali la Strategia si deve conformare. Il comma 5 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, la relazione sullo stato di attuazione della Strategia, che può contenere proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3.

<sup>29</sup> L'articolo 1, comma 2, lettera a), interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015), che vengono destinate; nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. A tal fine le risorse in oggetto sono mantenute sulla contabilità speciale, aperta presso la tesoreria statale e intestata ai commissari straordinari per l'attuazione del Piano ambientale. I commissari provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale; si prevede poi che la relazione sia trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
<b>Ministro della salute</b>	D.L. 243/2016 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2017</i> art. 1, co. 3 <sup>30</sup>	Relazione sulla destinazione delle risorse trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola.	Annuale Entro il 31 gennaio di ciascun anno
<b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>	D.L. 243/2016 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2017</i> art. 2, co. 2 <sup>31</sup>	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione	Annuale

<sup>30</sup> L'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015), che vengono destinate, tra l'altro, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il predetto progetto - inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 - viene trasmesso dalla Regione Puglia e deve essere approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente per Taranto, integrato con un rappresentante del Ministero della salute. Si prevede che la regione Puglia presenta al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 3).

<sup>31</sup> L'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 detta disposizioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10, relativa alla procedura di infrazione 2004/2034) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13, relativa alla procedura di infrazione 2009/2034), mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari. Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con l'art. 7 del D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia). L'articolo provvede quindi a disciplinare la nomina, le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico. Il comma 2 poi attribuisce al Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto in esame (cioè al 31 dicembre 2016).

Il comma 2 assegna inoltre al Commissario unico due ulteriori compiti: il primo riguardante la gestione degli impianti, il secondo riguardante il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito.

Si prevede poi la presentazione annuale al Ministro dell'ambiente di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle criticità eventualmente riscontrate e la trasmissione della medesima relazione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro per la coesione territoriale	D.L. 243/2016 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2017</i> art. 7-bis, co. 3 <sup>32</sup>	Relazione sull'attuazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, relativo ai principi per il riequilibrio territoriale, con l'indicazione delle eventuali misure correttive	Annuale

<sup>32</sup> L'articolo 7-bis del decreto legge n. 243 del 2016 persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione siano assegnate anche secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. Esso prevede inoltre l'effettuazione di una ricognizione degli stanziamenti ordinari di spesa in conto capitale nei territori medesimi.

In particolare il comma 1 assegna all'Autorità politica per la coesione – vale a dire, secondo quanto dispone il comma 703 della legge di stabilità 2015, il Ministro, o Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione territoriale - il compito di curare l'applicazione del “principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive” nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il comma 2 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dell'economia e sentita l'Autorità politica di coesione, sono individuate:

1. al primo periodo, le modalità con cui verificare in riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali dello Stato – individuati con apposita Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri - se, e in che misura, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, le Amministrazioni medesime si conformino all'obiettivo di destinare ai territori delle regioni indicate al comma un volume annuale di stanziamenti ordinari di parte capitale proporzionale alla popolazione di riferimento; ovvero come le Amministrazioni si conformino ad “altro criterio relativo a specifiche criticità” individuato dalla suddetta Direttiva;

2. al secondo periodo, le modalità con le quali è monitorato il conseguimento da parte delle amministrazioni interessate dell'obiettivo di cui al primo periodo, anche in termini di spesa erogata.

Si dispone inoltre, al comma 3, che, una volta avviato quanto disposto nel comma 2, l'Autorità politica per la coesione presenti alle Camere una relazione annuale sull'attuazione di quanto previsto nell'articolo in esame, contenente anche le misure correttive eventualmente necessarie.

**Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.**

**Ultimi fascicoli pubblicati**

(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017
- n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
- n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
- n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
- n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
- n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
- n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
- n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
- n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
- n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
- n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
- n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
- n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
- n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
- n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
- n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
- n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
- n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
- n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
- n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
- n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
- n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
- n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
- n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
- n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
- n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014
- n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014
- n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014
- n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014